

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 83/29/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con avviso 27 agosto 08, l'Agenzia delle Entrate di Brescia revocava le agevolazioni fiscali usufruite da MA. ZE. e LA. GA. sull'acquisto di un appartamento sito in Nuvolento, per non avere trasferito nel termine di diciotto mesi la loro residenza in quel Comune, liquidando in € 6.300,00, oltre interessi e sanzioni, la maggiore IVA dovuta.

Contro tale avviso i contribuenti ricorrevano, in data 24 ottobre 08, alla Commissione provinciale, eccepandone la nullità sia per il mancato esperimento della fase preliminare del contraddittorio, sia per insufficiente motivazione, e sostenendo, nel merito, che il mancato trasferimento della residenza era dovuto ad un caso di forza maggiore costituito dalla necessità di assistere il padre infermo presso la sua abitazione.

L'Agenzia si costituiva in giudizio, con memoria 17 dicembre 08, per contestare la fondatezza delle eccezioni e delle richieste dei contribuenti e per chiedere la reiezione del ricorso. Con sentenza 4 maggio 09, la Commissione di Brescia, disattese le eccezioni preliminari di nullità dell'avviso, respingeva nel merito il ricorso, non ritenendo sussistente l'invocato caso di forza maggiore ed evidenziando che l'appartamento in questione era stato locato a terzi pochi mesi dopo l'acquisto.

Contro tale sentenza i contribuenti proponevano appello, con ricorso 1 ottobre 09, contestando la motivazione adottata dai primi giudici ed insistendo per il riconoscimento del motivo, definito di forza maggiore, che aveva impedito il tempestivo trasferimento della loro residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato. Resisteva l'Agenzia, con memoria 17 novembre 09, con la quale eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per il mancato deposito della copia presso la segreteria della Commissione di primo grado.

### **Motivi della decisione**

L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'Ufficio, è del tutto infondata. La copia del ricorso risulta infatti depositata presso la segreteria della Provinciale in data 1 ottobre 09, contestualmente alla consegna dell'originale all'Agenzia. L'appello dei contribuenti è però infondato nel merito. È pacifico in causa che essi non si siano mai trasferiti stabilmente nell'appartamento acquistato, dovendosi ritenere irrilevante il brevissimo periodo in cui, secondo l'anagrafe del comune, Ma. Ze. avrebbe abitato in Nuvolento. E non sussiste, anche secondo questa Commissione, come già stabilito dai primi giudici, l'invocata causa di forza maggiore, perché la sopravvenuta infermità del rispettivo padre e suocero, non costituisce un assoluto impedimento ad acquisire la residenza anagrafica nel comune ove è situato l'immobile, almeno da parte di uno dei due coniugi.

Vi è poi un altro motivo che giustifica la revoca delle agevolazioni fiscali godute in occasione dell'acquisto. Dopo pochi mesi, i ricorrenti avevano concesso in locazione a terzi l'appartamento di cui si discute. Circostanza che rivela come essi non avessero alcuna intenzione di utilizzarlo come abitazione primaria. Le spese del grado sono a carico della parte soccombente ex art. 15 del D.lgs 546/92.

### **P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado.

Condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'Ufficio delle spese del grado, che liquida in € 668,25, oltre accessori.